

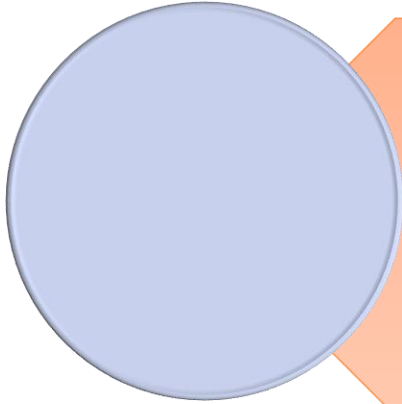
I CONTROLLI DEL REVISORE E PARERE SUGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO DEL BILACIO

Dott. Giacomo Biondillo

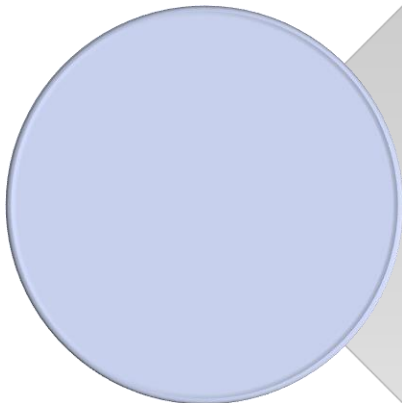
Dottore Commercialista

Presidente OIV del Consiglio Regionale della Campania

Funzione dell'Organo di Revisione



Funzione di COLLABORAZIONE
– art. 239, comma 1 lettere a)
e b) e comma 1-bis, TUEL



Funzione di VIGILANZA – art.
239, comma 1 lettera c), TUEL

ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE

(propedeutica all'efficacia del controllo)

È OBBLIGATORIA PER LE SEGUENTI AREE

1. piani e strumenti di programmazione economico-finanziaria;
2. bilancio di previsione, variazioni e salvaguardia equilibri;
3. modalità di gestione dei servizi, costituzione o partecipazione ad organismi esterni e rapporti con essi;
4. ricorso all'indebitamento;
5. debiti fuori bilancio e transazioni;
6. utilizzo di strumenti di finanza innovativa;
7. regolamenti di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio, applicazione dei tributi locali.

TRANSAZIONI

La transazione (art. 1965 c.c.) è uno strumento negoziale che in funzione deflattiva del contenzioso cerca di prevenire o porre fine a liti, sia in sede giudiziaria che extragiudiziaria, tutelando l'interesse pubblico, a condizione che vengano rispettati i principi di razionalità, di logica, di convenienza e di correttezza gestionale.

- ✓ Deve avere ad oggetto "diritti disponibili" (art. 1966 comma 2 c.c.) e determina una rinnovazione del titolo. Tuttavia se il debito pregresso rientra tra i casi di debito fuori bilancio ex art. 194 Tuel, la transazione non ne muta la natura contabile;
- ✓ È rilevante se, in ordine all'atto conclusivo del procedimento, debba pronunciarsi o meno il Consiglio, considerato che il parere deve essere reso al solo organo consiliare, il quale è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare la mancata adozione delle proposte espresse dall'organo di revisione;
- ✓ Deve verificare gli atti transattivi predisposti dai responsabili delle varie aree, e dalla stessa Giunta.

Punti da verificare tecnicamente durante la fase dei controlli

- 1) che il contenuto della transazione preveda concessioni reciproche;
- 2) il fatto che vi sia una controversia giuridica, che si tratti di diritti disponibili e a contenuto patrimoniale;
- 3) circa le modalità di formazione della volontà amministrativa: o si avrà a corredo un parere dell'avvocatura dell'ente, oppure si richiederà una relazione che ne motiva l'opportunità e la convenienza;
- 4) che l'atto amministrativo deve essere motivato ed ispirato a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento e comunque non presentare caratteristiche di manifesta illogicità. Deve considerare la convenienza economica della transazione in relazione al rischio di causa, tenuto conto anche dell'andamento processuale.

Criteri per il parere dell'Organo di Revisione

correttezza della procedura

competenza ad autorizzare

dimostrazione della convenienza

corretta imputazione e finanziamento della spesa

- Parere sulle variazioni di bilancio
- Parere sulla salvaguardia degli equilibri

- Modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni
- Proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali

ULTERIORI PARERI OBBLIGATORI

- ✓ Parere su riaccertamento ordinario dei residui
- ✓ Parere sul DUP e aggiornamento al DUP
- ✓ Parere sul piano di rientro del disavanzo di amministrazione
- ✓ Parere sul piano di riequilibrio finanziario
- ✓ I controlli dell'organo di revisione
- ✓ Parere su variazioni bilancio in esercizio provvisorio per utilizzo avanzo vincolato
- ✓ Parere sulla proposta di miglioramento su beni di terzi

FUNZIONE DI VIGILANZA

art. 239, comma 1 lettera c), TUEL

- ✓ vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento; e dall'art. 147-quinquies del Tuel):
- ✓ la vigilanza sul sistema di controllo degli equilibri finanziari

ATTIVITA' DI VIGILANZA DELL'ORGANO DI REVISIONE

si svolge nell'arco temporale dell'esercizio finanziario e riguarda:

gli atti di programmazione, gestione e rendicontazione;

la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, intesa come controllo concomitante per verificare se la gestione si svolge applicando i principi contabili generali allegati al D.lgs. n.118/2011 suggerendo, nel caso, eventuali azioni correttive che si rendano necessarie;

la vigilanza sugli equilibri finanziari (anche di cassa);

la vigilanza sulla gestione economica;

l'analisi dei risultati;

la vigilanza sugli organismi partecipati intesa anche come verifica della congruità dei contratti di servizio, nell'ottica del perseguimento del principio di sana gestione finanziaria per assicurare il mantenimento degli equilibri ed evitare forme elusive del rispetto dei saldi di finanza pubblica. Tale controllo dell'Organo di revisione non riguarda la regolarità dei bilanci e della contabilità di tali organismi bensì gli effetti che i loro andamenti hanno o possono avere sugli equilibri economici e finanziari dell'ente locale

La vigilanza sul rispetto dei vincoli giuridici e contabili non deve limitarsi ad aspetti formali ma deve essere estesa al controllo degli aspetti sostanziali di natura finanziaria, patrimoniale ed economica della gestione.

DOCUMENTI CHE RIENTRANO NELL'ATTIVITA' DI SOTTOSCRIZIONE/ASSEVERAZIONE

1. sottoscrizione del certificato al bilancio di previsione e del certificato al rendiconto;
2. sottoscrizione del prospetto delle spese di rappresentanza;
3. asseverazione della relazione di fine mandato provinciale e comunale;
4. verifiche in merito ai piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa;
5. certificazione del rispetto degli obiettivi annuali dei saldi di finanza pubblica;
6. verifica conto annuale delle spese di personale
7. certificazione compatibilità dei costi della contrattazione integrativa e dei suoi istituti contrattuali e del limite del trattamento accessorio
8. asseverazione dei crediti/debiti con gli enti strumentali e le società partecipare
9. asseverazione del trasferimento di risorse umane nei casi di esternalizzazione dei servizi

NUOVI DOCUMENTI

(se richiesti da specifiche norme di legge)

1. Controlli sugli atti di programmazione e sul bilancio di previsione;
2. Controlli di regolarità amministrativo -contabile sulle entrate e sulle spese;
3. Controlli sul rendiconto;
4. Controlli sui vincoli di assunzione e sulle spese di personale;
5. Controlli sull'indebitamento;
6. Controlli sugli agenti contabili e verifiche di cassa;
7. Controlli sulla gestione economico-patrimoniale, conto economico e stato patrimoniale;
8. Controlli sugli organismi partecipati;
9. Controlli sugli adempimenti fiscali.

I PRINCIPI GENERALI O POSTULATI DI BILANCIO

PRINCIPIO DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO

- ✓ Pareggio complessivo di competenza e di cassa (precisa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa)
- ✓ Corretta applicazione degli equilibri finanziari, economici e patrimoniali (in sede di previsione e durante la gestione)

EQUILIBRI DI BILANCIO

Obbligo del pareggio complessivo tra entrate e spese

$EP < UP$



DFP

$EP > UP$



AFP



Più mezzi finanziari rispetto alla necessità di gestione:

- ✓ **POSITIVO** da un punto di vista degli equilibri (maggiore sicurezza contabile)
- ✓ **NEGATIVO** per quanto riguarda le finalità (soddisfazione dei bisogni pubblici)

EQUILIBRI SPECIFICI

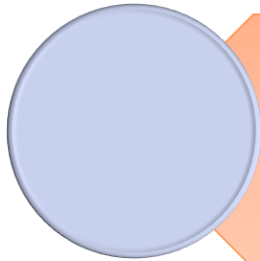


DI PARTE CORRENTE

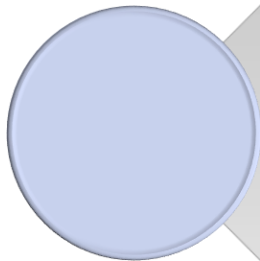


DI PARTE CAPITALE

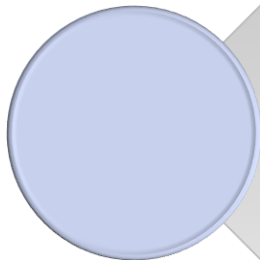
GLI EQUILIBRI FINANZIARI DI BILANCIO E IL DEFICIT SPENDING



EP < UP, per Regioni ed Enti locali: NO ! Per lo Stato: SI !



DEFICIT SPENDING se lo Stato finanzia parte della spesa col debito pubblico



Finalità: stimolare l'economia, accelerare la ripresa degli investimenti, aumento del reddito e del gettito fiscale

Quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa

Riepilogo titolo di entrata e di spesa

Risultati differenziali

Equilibrio economico-finanziario

** Entrate Titoli I, II e III – Spese correnti*

Equilibrio finale

** Entrate finali – Spese finali*

Le attività del Revisore in materia di Salvaguardia degli equilibri e assestamento di bilancio

- ✓ **ASSESTAMENTO** generale di bilancio aggiorna la previsione: 2023, 2024 e 2025
- ✓ **SALVAGUARDIA EQUILIBRI** aggiorna la gestione

La salvaguardia degli equilibri deve essere prospettica, con proiezione al 31/12

Importante è la verifica della copertura finanziaria delle obbligazioni assunte, in particolare quelle coperte da entrate libere.

TEMPISTICA

- 1) Salvaguardia
- 2) Assestamento

Le due operazioni sono successive ma contestuali. Possono essere fatte con un'unica deliberazione

Il Consiglio può assestare il bilancio (variazioni necessarie), se la procedura di salvaguardia equilibri attesta il permanere degli equilibri.

La Salvaguardia degli equilibri deve essere garantita durante tutto l'esercizio

- a. Al momento dell'approvazione del bilancio di previsione;
- b. Durante la gestione;
- c. Al momento dell'effettuazione di variazioni;
- d. Al momento dell'assestamento;
- e. Al momento della valutazione dello stato di attuazione dei programmi ed in fase di salvaguardia degli equilibri.

FONTI NORMATIVE

1. Art. 239 TUEL comma 1 lett. b) n. 2
2. Legge Costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012;
3. L. 243/2012 - Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81 VI comma della Costituzione (in applicazione dal 2016)
4. Art. 193 TUEL
5. Art. 147 TUEL
6. Art. 147- *quinquies comma 1 TUEL*- (introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012)
7. Regolamento di contabilità;
8. Regolamento dei controlli interni;

LE FINALITA' DEL CONTROLLO DEL REVISORE

Nella sostanza, è quella di valutare l'**equilibrio di bilancio** e il **rispetto dei vincoli di finanza pubblica**, tenendo conto delle eventuali nuove esigenze di intervento pubblico locale insorte in corso d'anno e non previste in sede di bilancio previsionale o di fattori di squilibrio in termini di **potenziali maggiori oneri o minori entrate** sopravvenute nel corso della gestione.

I controlli devono obbligatoriamente essere effettuati prima del rilascio del parere alla verifica e alla salvaguardia degli equilibri che, per legge devono essere effettuati almeno una volta all'anno entro il 31 luglio di ciascun anno , a norma del comma 2 dell'art. 193 TUEL.

È auspicabile che in particolari condizioni di incertezza e variabilità, possano essere effettuate delle verifiche più frequenti (anche ogni 3 mesi).

Il provvedimento di salvaguardia ed il relativo parere del revisore sono comunque obbligatori nelle seguenti ipotesi:

- Disavanzo d'amministrazione accertato con il rendiconto dell'anno precedente;
- Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio;
- Gestione della competenza e dei residui che abbia prodotto o faccia prevedere un disavanzo d'amministrazione

CONTROLLI DA EFFETTUARE IN TERMINI DI EQUILIBRIO

- Equilibrio di parte corrente
- Equilibrio in conto capitale
- Cronoprogramma lavori pubblici
- Esistenza debiti fuori bilancio e passività da riconoscere e finanziare
- Risultato non negativo
- Accertabilità ed esigibilità residui attivi
- Congruità FCDE
- Rispetto obiettivi del triennio per il saldo di finanza pubblica
- Necessità di finanziamenti in conto di esercizio per gli organismi partecipati
- Necessità di copertura di perdite per gli organismi partecipati

Documentazione da acquisire e/o verificare per la salvaguardia degli equilibri:

- Relazione dei responsabili di settore sull'andamento delle entrate e delle spese;
- Relazione del legale rappresentante degli organismi partecipati;
- Dichiarazione di insussistenza di debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei servizi o di esistenza di debiti con proposta di riconoscimento e finanziamento;
- La dichiarazione dei responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario;
- Adeguatezza del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- Aggiornamento del prospetto dimostrativo della possibilità di raggiungere gli obiettivi del pareggio di bilancio;
- Aggiornamento del prospetto dimostrativo (rispetto del contenimento delle spese di personale);
- Prospetti dimostrativi degli altri vincoli di finanza pubblica.

VALUTAZIONI DA EFFETTUARE PER LA SALVAGUARDIA DELGI EQUILIBRI

- 1) Se necessario, effettuare variazioni compensative del bilancio, mantenendo gli equilibri di bilancio;
- 2) Valutare se non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, all'atto dell'approvazione del rendiconto;
- 3) Controllo che la gestione di cassa rispetta le condizioni di equilibrio;
- 4) Rispetto delle disposizioni dell'art. 1, comma 557 (o 562) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni;
- 5) Rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 per le spese del personale a tempo determinato, con convenzione e con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- 6) Rispetto delle altre limitazioni di spesa;
- 7) Rispetto del divieto di spostare dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio e quello di spostare somme tra residui e competenza;
- 8) Controllare che il fondo crediti di dubbia esigibilità non richiede adeguamenti,
- 9) Controllare che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio riconoscibili;
- 10) Controllare che non sono richiesti interventi di riequilibrio economico da parte delle società ed organismi partecipati;
- 11) Controllare che non sono state segnalate passività potenziali probabili da finanziare.